



I NOSTRI DATI SONO PROTETTI?

Ecco cosa c'è da sapere

Il 25 maggio 2018 entrerà in vigore il nuovo Regolamento Europeo della Privacy – GDPR - relativo alla protezione delle persone fisiche con premura verso il trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. L'obiettivo della normativa europea è quello di fornire agli Stati membro un sistema di protezione comune dei dati (level playing field) eliminando le diversità presenti nelle norme dei singoli Stati che inducono a disomogeneità di trattamento e di tutela dei dati stessi.

Centralità della persona

Il Regolamento sottolinea che ad essere protetti sono solo i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, elevandoli a diritti inviolabili. Il Regolamento trova applicazione esclusivamente nell'ambito delle attività commerciali e professionali; non si applica quando il trattamento dei dati è effettuato da una persona fisica in ambito personale o domestico, oppure quando il trattamento dei dati è effettuato dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

Consenso all'utilizzo

Il trattamento dei dati è lecito solo se l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità. Il consenso dei minori è valido a partire dai 16 anni, prima di tale età bisogna fare intervenire i genitori o chi ne fa le veci.



Nota bene.

E' importante precisare che il consenso al trattamento dei dati raccolto precedentemente al 25 maggio 2018 resta valido se ha tutte le caratteristiche richieste dall'attuale Regolamento, altrimenti è necessario raccogliere nuovamente il consenso degli interessati.

Attività di prevenzione

All'interno del Regolamento non vi sono disposizioni specifiche che prevedono le misure da adottare per la tutela dei dati, tantomeno misure minime; ma tutte le misure attivate devono servire a protezione dei dati, secondo una progettazione "fatta su misura". Le misure di sicurezza devono garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio del trattamento, per questo motivo non potranno sussistere dopo il 25 maggio obblighi generalizzati di adozione di misure minime di sicurezza poiché tale valutazione sarà rimessa, caso per caso, al titolare e al responsabile in rapporto ai rischi specificamente individuati.